DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel 1983 nella Repubblica federale di Germania, in conformità alle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(83/404/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata per ultimo dalla direttiva 82/436/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3), modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE (4), in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (5), modificata da ultimo dalla direttiva 82/436/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, ha notificato le seguenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative :

— principi per l'incentivazione di investimenti in aziende individuali agricole e per la promozione dell'insediamento rurale, nel testo del 21 aprile 1983 ;

— principi per l'incentivazione delle aziende agricole site nelle zone di montagna ed in talune zone svantaggiate, del 21 aprile 1983 ;

— principi per la concessione di contributi di conversione a favore di lavoratori agricoli anziani, del 21 aprile 1983 ;

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha inoltre comunicato, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, il nuovo testo delle seguenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dei Länder e ha confermato la loro proroga senza modifiche al 1983 ;

SCHLESWIG-HOLSTEIN

— direttive per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo razionale di macchinario agricolo (associazioni per l'uso collettivo di macchinario) del 3 novembre 1982 ;

— direttive per la promozione dell'impiego di assistenti aziendali agricoli, del 17 aprile 1978 e del 20 febbraio 1981 ;

— direttive per l'incentivazione di opere edilizie in aziende dedite all'allevamento bovino e alla produzione di suini, del 2 aprile 1981, nella stesura del 17 dicembre 1982 ;

— direttive concernente le sovvenzioni intese a garantire agli imprenditori agricoli i mezzi di sussistenza necessari (parte I), del 20 gennaio 1982, nella stesura del 23 dicembre 1982 ;

— direttive per l'incentivazione del drenaggio in imprese individuali, del 30 settembre 1982.

AMBURGO

— direttive del 1983 tendenti alla concessione di contributi per gli investimenti nelle aziende ortofrutticole.

BASSA SASSONIA

— direttive per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario, nel testo del 10 ottobre 1979 ;

— direttive del 29 maggio 1982 per l'incentivazione di associazioni di aziende agricole per l'impiego comune di assistenti aziendali ;

— direttive del 1° giugno 1977 per il risanamento dei villaggi ;

— direttive per misure specifiche a favore di aziende agricole nella Bassa Sassonia — programma di investimenti graduali — nel testo del 19 febbraio 1977 ;

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 37.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 327 del 24. 11. 1982, pag. 19.
(5) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

— direttive del 24 aprile 1974 intese a facilitare la cessazione dell'attività agricola, nel testo del 2 agosto 1976;

— direttive dell'8 gennaio 1982 per l'incentivazione della ristrutturazione della produzione frutticola nella Bassa Elba;

— direttive del 1982 concernente i crediti per l'insediamento a fini orticoli di Papenburg;

— direttive del 1983 per la concessione di prestiti alle aziende agricole da parte del Land.

ASSIA

— direttive per la concessione di contributi del Land ad associazioni di incentivazione della tecnica agraria, dell'8 marzo 1975;

— direttive del 1983 per l'incentivazione di progetti comuni tecnico-agrari;

— direttive per l'incentivazione dell'installazione di giovani agricoltori, del 4 agosto 1979;

— direttive per l'incentivazione di attività agricole o di conservazione dell'ambiente naturale esercitate a titolo secondario e occasionale del 31 marzo 1980, nel testo del 13 febbraio 1981.

RENANIA-PALATINATO

— decisione del 22 dicembre 1982 per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario e la cooperazione interaziendale.

BADEN-WÜRTTEMBERG

— direttive per la promozione dell'impiego di macchinario interaziendale tramite associazioni per l'uso collettivo di macchinario, del 1° gennaio 1977;

— direttive dell'8 aprile 1980 per il contributo del Land a favore dei servizi di assistenza alle famiglie rurali e di mutua assistenza aziendale;

— direttive del 19 aprile 1974 relative a misure complementari per l'incentivazione di opere edilizie in aziende agricole in grado di svilupparsi, nel testo del 29 maggio 1981;

— direttive del 28 febbraio 1983 per l'incentivazione degl'investimenti aziendali. Programma regionale e credito agricolo;

— direttive del 10 maggio 1982 relative all'incentivazione di misure agricole per la preservazione delle superfici coltivabili (aiuti all'allevamento ovino);

— direttive del 20 ottobre 1981 concernenti fra l'altro gli aiuti per l'ammodernamento di vigneti.

SAAR

— decreto sull'incentivazione della cooperazione interaziendale in agricoltura del 5 giugno 1973;

— direttive del 1° settembre 1972 relative alla concessione di contributi in conto interessi per la promozione dell'agricoltura.

BAVIERA

— direttive del 3 gennaio 1983 sulle condizioni particolari per l'incentivazione finanziaria conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, della legge di incentivazione dell'agricoltura bavarese (associazioni per l'uso collettivo di macchinario);

— direttive del 28 febbraio 1983 sulle condizioni generali di finanziamento della promozione di centri per assistenti rurali familiari e assistenti aziendali;

— direttive del 29 marzo 1978 per l'incentivazione del risanamento di villaggi, nel testo modificato del 3 gennaio 1983;

— direttive del 3 gennaio 1983 per i crediti agricoli del Land;

— direttive del 3 gennaio 1983 relative al piano bavarese a favore degli alpeggi e dell'agricoltura di mezza montagna;

considerando che i testi vigenti nel 1981 delle suddette disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nella loro versione in vigore nel 1982, costituiscono oggetto delle decisioni 82/764/CEE [1] ed 82/874/CEE [2] della Commissione;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione è tenuta a decidere se, sotto il profilo della compatibilità delle norme legislative, regolamentari ed amministrative notificate con le predette direttive e in rapporto agli obiettivi delle stesse e alla necessaria coerenza tra le varie misure, ricorrano i presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità anche per il 1983;

considerando che le succitate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sono conformi alle finalità delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

[1] GU n. L 322 del 18. 11. 1982, pag. 37.
[2] GU n. L 368 del 28. 12. 1982, pag. 46.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative elencate nei considerando, relative all'attuazione nel 1983 delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE, nonché della direttiva 75/268/CEE nella Repubblica federale di Germania, soddisfano ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE, all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione